



# CITTÀ DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 5** del registro delle deliberazioni.

**OGGETTO: SERVIZIO TRIBUTI - DETERMINAZIONE TARIFFE COMPONENTE TARI (TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI) ANNO 2025**

Il giorno quattro aprile dell'anno duemilaventicinque (04/04/2025) alle ore diciotto e minuti trenta a seguito di convocazione avvenuta a norma di regolamento e nelle forme previste dal "*Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica della seduta del consiglio comunale, della giunta comunale e degli altri organi collegiali dell'ente*" approvato con deliberazione del consiglio n. 15 del 21.04.2022, si è riunito, anche in video conferenza, nella Sala Rossa del Palazzo del Parco in Via Vittorio Emanuele in Bordighera, il CONSIGLIO COMUNALE in seduta pubblica di Prima convocazione.

Assume la presidenza il sig. Gnutti Stefano, Presidente del Consiglio Comunale.  
Partecipa il vice-segretario generale dott. Dario Sacchetti.

Alla trattazione di questo argomento, risultano presenti i signori:

Cognome e Nome	Presente
1. INGENITO VITTORIO - Sindaco	Sì
2. LAGANA' MARCO - Vice Sindaco	Sì
3. RODA' MELINA - Assessore	Sì
4. BALDASSARRE MARZIA - Assessore	Sì
5. SORRIENTO WALTER - Consigliere	Sì (da remoto)
6. GNUTTI STEFANO - Consigliere	Sì
7. SFERRAZZA MARTINA - Assessore	Sì
8. ALLAVENA GIOVANNI - Assessore	Sì
9. BONAVIA BARBARA - Consigliere	Sì
10. DI VITO MASSIMILIANO - Consigliere	No
11. PASTORE LAURA - Consigliere	Sì
12. BOZZARELLI MAURO - Consigliere	No
13. BASSI MASSIMILIANO - Consigliere	Sì
14. ALBANESE ALESSANDRO - Consigliere	Sì
15. DEBENEDETTI FULVIO - Consigliere	Sì
16. PIANTONI SARA - Consigliere	Sì
17. TRUCCHI GIUSEPPE - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 15
	Totale Assenti: 2

In continuazione di seduta il Presidente introduce il punto n. 4 posto all'odg riguardante il "Servizio tributi - Determinazione tariffe componenti TARI (Tassa Raccolta e Smaltimento Rifiuti) anno 2025" e cede la parola al sindaco per l'illustrazione della pratica.

Sindaco spiega che è una pratica conseguente all'approvazione del piano economico finanziario (P.E.F.) e che consiste nell'approvazione delle tariffe che consentono la copertura integrale dei costi.

**DATO ATTO** che vengono conservate agli atti la registrazione audio digitale e la registrazione video della trattazione della presente proposta, a cura della segreteria generale e che le stesse vengono messe a disposizione, ai sensi de legge, rispettivamente tramite inserimento sul sito internet istituzionale e pubblicati sulla rete internet;

**Il Presidente** dato atto che l'argomento è stato ampiamente trattato e non vi sono altre richieste di interventi, passa alla votazione della pratica che esprime i seguenti dati:

- votanti: n.15
- favorevoli: n.10
- contrari: n. 0
- astenuti: n. 5 (Trucchi, Bassi, Debenedetti, Piantoni e Albanese)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le seguenti disposizioni normative:

- articolo 1, commi 639-731, della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), con decorrenza dal 01 gennaio 2014;
- articolo 1, comma 738, della legge 27.12.2019, n. 160 (legge di stabilità 2020), il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296 che dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- articolo 1, comma 683, della legge 27.12.2013, n. 147 che prescrive: "Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto gestore del servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale";

Preso atto che l'art. 3, comma 5-*quinquies*, del Decreto Legge n. 228/2021 (c.d. "Milleproroghe"), convertito in Legge n. 15/2022, prevede che: "[a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno](#)".

Visto l'articolo 43, comma 11, del Decreto Legge 17.05.2022 n. 50 convertito dalla Legge 15.07.2022, n. 91, che prevede che, il termine per l'approvazione delle delibere di approvazione delle tariffe sul prelievo dei rifiuti, dei regolamenti e dei PEF, sia strutturalmente *ex lege* allineato al termine di approvazione del bilancio di previsione se lo stesso è successivo al 30 aprile;

Considerato, in materia di disciplina del metodo tariffario sui rifiuti:

- il combinato disposto dell'art. 1, comma 651, della legge n. 147/2013 e del D.P.R. 27/4/1999 n. 158, contenente la disciplina della determinazione delle tariffe e del piano economico finanziario;
- il D.P.R. 27/4/1999, n. 158, contenente il Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- l'art.1, commi 527 e ss. della legge 27/12/2017 n. 205, che, con decorrenza 1/1/2018, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e di controllo in materia di servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;
- la delibera di ARERA del 31/10/2019 n. 443/2019/R/RIF ad oggetto: *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”*;
- la delibera ARERA n. 363/2021 recante: *“Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*;
- il provvedimento n. 2/DRIF/2021 del 04.11.2021 recante: *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffarie e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*;
- la delibera ARERA n. 386/2023 che ha istituito due componenti perequative stabilendone gli importi, da inserire nella bolletta TARI a decorrere dal 01 gennaio 2024, al fine di garantire la copertura dei costi di gestione accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- la deliberazione Arera n. 389/2023 recante *“Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);*

Considerato che i seguenti provvedimenti:

- Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 13.12.2024)
- Regolamento comunale gestione rifiuti urbani e igiene del suolo nell'ambito del bacino di affidamento ventimigliese (deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 28.03.2024)

sono complessivamente coerenti con le previsioni ARERA (deliberazione n. 15/2022) sulla disciplina degli obblighi di servizio e degli standard di qualità del servizio rifiuti che rientra nella gestione unitaria del servizio comprensoriale tra i 18 Comuni del territorio;

Considerato che, con riferimento alla struttura tariffaria:

- il sistema tariffario del tributo in oggetto si articola in due componenti: una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti ed una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti;
- si articola, altresì, in utenze domestiche ed utenze non domestiche;
- data la struttura binomia della tariffa (quota fissa e quota variabile) e la suddivisione in due sottocategorie tariffarie (utenze domestiche ed utenze non domestiche), ai fini della determinazione delle tariffe occorre procedere alla suddivisione del citato costo del servizio in quota costo parte fissa e quota costo parte variabile e successivamente, ciascuna di tali quote va poi suddivisa tra quota utenze domestiche e quota utenze non domestiche;

Dato atto che con propria deliberazione n. 4 del 04 aprile 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la revisione infra periodo del piano finanziario per l'applicazione della tassa sui rifiuti – TARI – per l'anno 2025, determinando i costi fissi e variabili da recuperare attraverso l'applicazione delle tariffe, redatto coerentemente alle disposizioni di cui alla deliberazioni ARERA vigenti;

Preso atto che le scadenze per il versamento della TARI sono ordinariamente fissate in 3 rate (scadenza 16 giugno – 16 settembre e 16 dicembre oppure unica soluzione 16 dicembre) secondo quanto previsto dall'articolo 38, comma 3-5, del Regolamento comunale;

Ritenuto di dover stabilire che la tariffa giornaliera, per ogni categoria, sia maggiorata nella misura del 50% rispetto alla tariffa ordinaria come negli anni precedenti;

Ritenuto di stabilire, con riferimento alla riduzione prevista a favore dei contribuenti di cui all'articolo 24, comma 1, lett. a) del Regolamento comunale (unici occupanti di almeno sessantacinque anni di età) che la richiesta dell'interessato debba pervenire, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il **31 maggio 2025**, all'ufficio protocollo del Comune e che debba essere corredata dalla documentazione (I.S.E.E.) atta a certificare il limite di reddito individuato in euro **diecimila**.

Nelle more dei chiarimenti circa le modalità applicative che dovranno essere stabilite da ARERA con riferimento al cd. "bonus sociale rifiuti" (art. 57-bis, comma 2, DL 14/2019 – DPCM pubblicato in GU il 13/03/2025);

Viste le tariffe dell'anno 2025 elaborate sulla base del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 così come previsto dalle disposizioni di legge vigenti;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 13/12/2024;

Visto il D.lgs. n. 116/2020, adottato in attuazione della direttiva UE n. 2018/851 e della direttiva UE n. 2018/852;

Visto l'articolo 42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visti i pareri favorevoli del dirigente del settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**Sentita** in data 28 marzo 2025 la Commissione consiliare per gli affari generali e la programmazione;

Per effetto della seguente votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e proclamata (n. 15 Consiglieri comunali incluso il Sindaco):

- favorevoli: n.10
- contrari: n. 0
- astenuti: n. 5 (Trucchi, Bassi, Debenedetti, Piantoni e Albanese)

## D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il seguente prospetto delle tariffe TARI per l'anno 2025:

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Parte Fissa 2025 (euro/mq)</b>	<b>Parte Variabile 2025 (u.d. a componente - u.n.d. euro/mq)</b>	<b>TARIFFE 2025</b>
100	Utenza domestica (1 comp.)	1,69030 €	62,28095 €	
100	Utenza domestica (2 comp.)	1,98611 €	145,32221 €	
100	Utenza domestica (3 comp.)	2,21852 €	186,84284 €	
100	Utenza domestica (4 comp.)	2,40868 €	228,36347 €	
100	Utenza domestica (5 comp.)	2,59884 €	301,02457 €	

100	Utenza domestica (6 comp. e oltre)	2,74674 €	352,92536 €	
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,82023 €	2,70760 €	3,52783 €
102	Cinematografi e teatri	0,52641 €	1,72302 €	2,24943 €
103	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,62435 €	2,06762 €	2,69197 €
104	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,07731 €	3,54941 €	4,62672 €
105	Stabilimenti balneari	0,62435 €	2,04300 €	2,66735 €
106	Esposizioni, autosaloni	0,62435 €	2,07746 €	2,70181 €
107	Alberghi con ristorante	1,46906 €	4,84906 €	6,31812 €
108	Alberghi senza ristorante	1,24870 €	4,09585 €	5,34455 €
109	Case di cura e riposo	1,22422 €	4,03678 €	5,261 €
110	Ospedali	1,30992 €	4,33707 €	5,64699 €
111	Uffici, agenzie, studi professionali	1,86081 €	6,12901 €	7,98982 €
112	Banche ed istituti di credito	0,74677 €	2,47622 €	3,22299 €
113	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,72615 €	5,68595 €	7,4121 €
114	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,20360 €	7,27605 €	9,47965 €
115	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,01610 €	3,35249 €	4,36859 €
116	Banchi di mercato beni durevoli	2,17911 €	7,17759 €	9,3567 €
117	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,81185 €	5,96655 €	7,7784 €
118	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,26095 €	4,17462 €	5,43557 €
119	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,72615 €	5,68595 €	7,4121 €
120	Attività industriali con capannoni di produzione	1,12628 €	3,70694 €	4,83322 €
121	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,33440 €	4,38630 €	5,7207 €
122	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,81891 €	22,48288 €	29,30179 €
123	Mense, birrerie, hamburgerie	5,93747 €	19,58330 €	25,52077 €
124	Bar, caffè, pasticceria	4,84791 €	15,96989 €	20,8178 €
125	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,37885 €	11,16021 €	14,53906 €
126	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,19521 €	10,53501 €	13,73022 €
127	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,77766 €	28,92696 €	37,70462 €
128	Ipermercati di generi misti	1,90978 €	6,31116 €	8,22094 €
129	Banchi di mercato generi alimentari	4,28477 €	14,12872 €	18,41349 €
130	Discoteche, night club	2,33826 €	7,71911 €	10,05737 €

3. di stabilire che, con riferimento alla riduzione prevista a favore de contribuenti di cui all'articolo 24, comma 1, lett. a) del Regolamento comunale (unici occupanti di almeno sessantacinque anni di età) la richiesta dell'interessato debba pervenire, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il 31

maggio 2025, all'ufficio protocollo del Comune e che debba essere corredata dalla documentazione (I.S.E.E.) atta a certificare il limite di reddito individuato in euro **diecimila**;

4. di stabilire che la tariffa giornaliera, per ogni categoria, sia maggiorata nella misura del 50% rispetto alla tariffa ordinaria come negli anni precedenti;
1. di dare atto che tali tariffe decorrono dal 01 gennaio 2025.

La presente deliberazione sarà inviata per la pubblicazione, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Bordighera.

---

Successivamente, il Consiglio Comunale;

Ritenuta l'urgenza di provvedere, attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in premessa;

Per effetto della seguente votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e proclamata (n. 15 Consiglieri comunali incluso il Sindaco):

- favorevoli: n.10

- contrari: n. 0

- astenuti: n. 5 (Trucchi, Bassi, Debenedetti, Piantoni e Albanese)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali;

Dichiara

La presente deliberazione immediatamente eseguibile

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
sig. Gnutti Stefano

Il Vice-Segretario Generale  
Dr. Dario Sacchetti

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale  
dr Matteo Marino

Bordighera, li 06/05/2025

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

#### **DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 04 APRILE 2025**

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267).

Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267) .

Il Vice-Segretario Generale  
Dr. Dario Sacchetti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.